

(N. 367)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori REBECCHINI, SCHIETROMA, FIOCCHI,  
VETTORI, ALIVERTI, ROMEI Roberto, RIVA Dino e LEOPIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1983

Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra piccole e medie  
imprese industriali, commerciali ed artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale sistema di incentivazione pubblica a sostegno dei consorzi *export*, come modificato e potenziato dalla legge 21 aprile 1981, n. 240, ha segnato un importante passo avanti rispetto a quello preesistente, imperniato sulla legge n. 374 del 1976, la cui configurazione, largamente innovativa, doveva considerarsi sperimentale.

Con la legge n. 240 del 1981 si sono innanzitutto rimossi gli ostacoli che si sono frapposti a una piena utilizzazione dello strumento legislativo e si è notevolmente ampliata la portata dei benefici erogati.

Sul piano applicativo sono stati inoltre meglio definiti i meccanismi e le procedure di intervento ed è stata verificata, con esito ampiamente positivo, la validità organizzativa e operativa dei consorzi, nonché la rispondenza delle loro strutture ai requisiti richiesti dalla legge.

In particolare, nei primi tre anni di gestione, il nuovo sistema ha reso possibile l'erogazione ai consorzi per il commercio estero di contributi per un importo complessivo di 18 miliardi: 4 nel 1981, a valere sulle spese sostenute nel 1980 da 114 consorzi; 6 nel 1982, a fronte dell'attività svolta da 140 consorzi nel 1981; 8 nel 1983, per l'attività esplicita da 177 consorzi nel 1982. Per quanto in espansione, le somme stanziare si sono rivelate largamente insufficienti a soddisfare le richieste di contributo dei consorzi.

Da qui un primo indilazionabile problema: l'assoluta inadeguatezza dei fondi stanziati in bilancio. La disponibilità di soli 4 miliardi l'anno (questa l'allocazione di risorse prevista dalla legge n. 240 del 1981) ha infatti provocato, nel 1981, un abbattimento pro-quota dei contributi in misura pari al 35 per cento. Nel 1982, malgrado uno stanziamento aggiuntivo di 2 miliardi, si è reso necessario

un abbattimento del 10 per cento per i consorzi che avevano presentato la domanda entro i termini stabiliti (31 maggio) e del 50 per cento per i consorzi ritardatari. Anche nel 1983 lo stanziamento, per quanto elevato a 8 miliardi, è risultato largamente insufficiente a coprire le richieste di contributo, che hanno raggiunto il livello record di 11,1 miliardi. Ciò ha comportato l'adozione di criteri di selettività che si sono tradotti in una riduzione percentuale diversificata dei contributi distribuiti a ciascun consorzio.

Questi tagli — congiuntamente ai ritardi verificatisi nell'erogazione dei contributi — hanno prodotto inevitabili riflessi negativi sull'attività dei consorzi, sconvolgendone i programmi e limitandone la capacità di impatto sui mercati esteri. Ciò si è verificato proprio in un momento in cui sarebbe stato necessario un flusso continuo e significativo di risorse finanziarie, a fronte del rallentamento del commercio internazionale che ha finito per provocare una sostanziale contrazione delle nostre esportazioni.

La bilancia commerciale 1982 si è chiusa, come noto, con 17.000 miliardi di *deficit*, di poco inferiore a quello registrato nel 1981, e i primi nove mesi del 1983 hanno già fatto registrare un saldo negativo di quasi 10 mila miliardi.

La perdita di competitività accusata dal « sistema » Italia, la crescente concorrenza dei paesi industrializzati e dei paesi in via di sviluppo (PVS), la necessità di seguire l'evoluzione geografica e settoriale degli scambi internazionali, sono problemi che non possono essere risolti con il periodico ricorso a svalutazioni monetarie che fanno intravedere vantaggi immediati ma illusori. Si impongono invece riflessioni serie intorno alle politiche e agli strumenti da utilizzare per controbattere efficacemente le tendenze in atto.

Non basta saper produrre e innovare, bisogna anche saper promuovere e vendere i prodotti attraverso una organizzazione commerciale adeguata; è indispensabile inoltre l'assistenza attiva delle istituzioni nazionali (ICE, SACE e Uffici commerciali italiani al-

l'estero) il cui ruolo è diventato decisivo nel sostenere le iniziative degli operatori. La concorrenza oppone ormai interi sistemi nazionali prima che le singole aziende; il commercio internazionale è lo specchio e la resa dei conti dei rispettivi sistemi nazionali.

Il sistema produttivo italiano si basa essenzialmente su aziende di piccola e media dimensione che hanno un peso rilevante in termini di occupazione, investimenti e reddito prodotto, ma contribuiscono in misura relativamente contenuta al processo esportativo. Di qui l'esigenza di sostenere il processo di aggregazione interaziendale, di rafforzare le strutture organizzative per la gestione in comune dei servizi di base per la promozione dell'attività esportativa.

L'attuale sistema legislativo, malgrado le carenze finanziarie sopra evidenziate, ha dato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla diffusione del fenomeno consortile nel campo dell'*export*.

Lo sviluppo più consistente dei consorzi è avvenuto negli ultimi dieci anni, nel corso dei quali il movimento consortile si è rivelato una delle componenti più dinamiche del sistema industriale. Il loro numero è salito infatti da poche unità a oltre duecento. La Federexport (Federazione nazionale fra i consorzi per l'esportazione) ne raggruppa attualmente 130 fra i più importanti e qualificati, cui aderiscono più di 5 mila imprese per un totale di circa 300 mila dipendenti. Il volume complessivo delle esportazioni realizzate dalle aziende confluenti nel « sistema Federexport » è stimabile, per il 1983, in circa 9.000 miliardi, un importo pari a circa il 9 per cento dell'intera esportazione italiana.

Alla diffusione dei consorzi — che si sono sviluppati soprattutto nelle regioni industrializzate del Centro-Nord — non sono oggi estranee le aree meridionali, dove operano ormai 14 unità consortili e dove nuove iniziative sono in corso di realizzazione.

Anche sotto il profilo della funzionalità, i consorzi *export* hanno dimostrato notevoli capacità di evoluzione e di adattamento.

Il consorzio promozionale, territorialmente localizzato e costituito tra imprese appartenenti a settori merceologici differenziati, è

quello che ha dato il via alla collaborazione fra piccole e medie imprese nel campo dell'*export*.

Da diversi anni, peraltro, i consorzi *export* manifestano la tendenza ad acquisire una fisionomia e un ruolo sempre più specializzato in chiave settoriale. Oltre la metà dei consorzi associati alla Federexport sono oggi infatti composti da aziende dello stesso settore o, comunque, fra loro complementari: dato costante è il numero limitato delle imprese partecipanti.

A questa specializzazione settoriale non si è, in generale, accompagnata una corrispondente evoluzione delle funzioni svolte. I consorzi settoriali continuano a costituirsi prevalentemente come consorzi promozionali e solo in pochi casi assumono funzioni di intermediazione commerciale o di capo-commessa per l'approntamento di impianti completi o grosse forniture. Segno evidente, questo, che la collaborazione fra aziende nel campo della « promotion » ha bisogno di una lunga fase di maturazione e consolidamento prima di sfociare in forme più impegnative di cooperazione per la gestione in comune dell'attività di vendita.

I consorzi, dunque, ancora oggi funzionano essenzialmente come centri erogatori di servizi, impegnati nella realizzazione di missioni, indagini di mercato, azioni pubblicitarie, partecipazione a mostre o fiere; ma possono anche considerarsi come la fucina di idee nuove per la sensibilizzazione e formazione degli imprenditori, per la individuazione di formule organizzative tecnicamente più avanzate nel campo della commercializzazione dei prodotti, per l'avvio di forme di collaborazione interconsortile.

È chiaro che nell'assolvimento di questo ruolo, che travalica l'ambito associativo per acquisire rilevanza sociale e istituzionale, i consorzi non possono agire contando esclusivamente sulle proprie forze. Diviene preminente, allora, anche per questa via, il discorso sui collegamenti con il « sistema » e sul tipo di sostegno che esso è in grado di assicurare ai consorzi stessi.

Sotto questo profilo, un ruolo essenziale va riconosciuto al sostegno pubblico a favo-

re dei consorzi, che peraltro deve essere tenuto costantemente sotto controllo per verificare se gli interventi previsti rispondano, nel tempo, alle finalità di corretto indirizzo che il legislatore deve avere sempre presenti. È in questo contesto che si pone oggi il problema della revisione dei meccanismi di intervento della legge n. 240 del 1981 concernenti in particolare i consorzi per l'esportazione.

Art. 1. — La modifica proposta, conformemente alla legge n. 374 del 1976 e alla legge n. 240 del 1981, considera ammissibili ai benefici non soltanto i consorzi costituiti esclusivamente da imprese direttamente impegnate nell'attività di produzione e/o commercializzazione dei beni, ma anche quelli di cui facciano parte imprese che svolgono attività di servizio complementari, a monte e a valle, rispetto a quelle di produzione e commercializzazione in senso stretto (ad esempio: progettazione, marketing, assicurazione, spedizione, ecc.).

In definitiva, con la presente norma si intende escludere dalla partecipazione ai consorzi agevolati solo le imprese esercenti attività agricola, alle quali altre leggi settoriali riconoscono specifici benefici.

Art. 2. — Le modifiche che si intendono apportare all'articolo 3 della legge n. 2340 del 1981 trovano ragione nella necessità di definire con più esattezza la nozione di piccola e media impresa, posto che questo tipo di impresa deve costituire, in via esclusiva, la base associativa dei consorzi agevolati.

Così, mentre l'articolo 3 della legge n. 240 richiede alle imprese partecipanti il possesso dei « requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675 », il provvedimento, all'articolo 2, indica espressamente i limiti dimensionali in questione, precisando che si considerano piccole e medie imprese quelle con meno di 300 dipendenti, aventi un capitale investito non superiore all'ammontare massimo determinato ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

È parso dunque opportuno fissare, senza possibilità di future variazioni, in 300 il limite dimensionale relativo al numero dei dipendenti (mentre ai fini dell'applicazione della legge n. 675 il limite — attualmente, comunque, anch'esso di 300 dipendenti — potrebbe essere in futuro mutato con delibera del CIPI) in quanto tale soglia sembra del tutto congrua, anche per l'avvenire, considerate le finalità del provvedimento in questione.

Inoltre si è preso atto che la nozione di « gruppo », attualmente contenuta nell'articolo 3 della legge n. 240 del 1981, ha dato adito a molte perplessità e a più di un dubbio interpretativo per la sua genericità e atecnicità. Sicchè si è ritenuto di proporre la sostituzione con una definizione più puntuale, di maggiore rigore tecnico e perciò di più agevole applicazione: « Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 non possono partecipare le società appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Sono considerate società appartenenti a un gruppo imprenditoriale:

1) le società controllate da un'altra società o ente in virtù delle azioni o quote da questi possedute in una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società o ente in virtù delle azioni o quote da questi possedute;

3) le società controllate da un'altra società o ente mediante le azioni o quote possedute da società da essi controllate;

4) le società che si considerano controllanti ai sensi del presente comma ».

È parso inoltre opportuno chiarire, attraverso un'espressa disposizione, che possono partecipare ai consorzi anche « le società appartenenti a un gruppo imprenditoriale » « se, considerate come un'unica impresa, non superano i limiti dimensionali indicati nel primo comma del presente articolo ».

È evidente infatti che il divieto di partecipazione ai consorzi agevolati di società facenti parte di un gruppo imprenditoriale

trae origine dalla volontà di evitare che vengano a fruire dei benefici previsti dalla legge imprese che, giuridicamente autonome ma legate da vincoli di controllo, oltrepassino, considerate come un'unica impresa, i limiti dimensionali qualificanti le piccole e medie imprese. Non vi è perciò ragione di interdire la partecipazione ai consorzi di una società facente parte di un gruppo che, pur valutando unitariamente in relazione a tutte le imprese del gruppo i limiti dimensionali concernenti il numero dei dipendenti e il capitale investito, sia anch'esso di piccola o media dimensione, come spesso si riscontra quando i fenomeni di gruppo dipendono — ed è ipotesi sempre più frequente in questi anni — da ragioni fiscali più che di concentrazione economica.

Art. 3. — Le attribuzioni annuali ai fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dal titolo III della legge 21 maggio 1981, n. 240, dovrebbero aver termine nel 1985. Permanendo la necessità di agevolare la collaborazione interaziendale anche attraverso la realizzazione di investimenti fissi e di programmi pluriennali di attività da parte di consorzi tra piccole e medie imprese, sembra opportuno prorogare fino all'esercizio 1990 le attribuzioni a detti fondi, in misura pari a lire 5 miliardi per ciascun esercizio a partire dal 1986.

Art. 4. — Sette anni di applicazione della normativa in materia di consorzi per il commercio estero hanno dimostrato che seguire criteri di univocità nella distribuzione degli incentivi può dar luogo a distorsioni più o meno palesi.

Se fin qui è stato opportuno sostenere in maniera incondizionata lo sviluppo delle iniziative consortili per assicurare una presenza organizzata delle imprese minori sui mercati esteri, in pratica si è constatato che alla crescita quantitativa non sempre si è accompagnata una evoluzione in senso qualitativo dei consorzi e, soprattutto, nei servizi offerti agli associati.

Sembra pertanto venuto il momento di premiare, d'ora in avanti, gli sforzi di chi persegue una migliore organizzazione e una più efficiente e qualificata gestione dei servizi prestati.

In tale ottica si è ritenuto opportuno modificare il testo legislativo introducendo criteri di più accentuata selettività nella erogazione dei contributi, in funzione del quadro di consolidamento delle strutture consortili e delle loro capacità di porsi concretamente al servizio delle piccole imprese esportatrici (art. 4, comma quarto).

Validi parametri di riferimento in questo senso sono ravvisabili:

a) nel numero minimo di aziende che compongono la compagine consortile, che il provvedimento propone di elevare da 5 a 10;

b) nell'entità dei mezzi, e quindi dell'impegno finanziario che le aziende sono disposte a convogliare nell'iniziativa; impegno oggi indeterminato, ma che la legge si propone di fissare in un minimo di 20 milioni per consorzio.

L'esperienza comprova infatti che, quanto più elevati sono questi parametri, tanto più solide appaiono le garanzie di funzionalità e di efficienza dei consorzi.

Nel Mezzogiorno, ove si riscontra una diversa sensibilità imprenditoriale e un tessuto industriale più rarefatto, lo sviluppo della collaborazione interaziendale ha trovato — come già detto — obiettive difficoltà e anche i consorzi *export* hanno fatto registrare uno sviluppo più limitato. Si è ritenuto pertanto opportuno ridurre alla metà i parametri relativi al numero delle aziende e alla entità minima dei capitali necessari per la costituzione dei consorzi.

Un ulteriore elemento di selettività, che completa la portata di quelli precedenti, consiste nell'assicurare un sostegno maggiore ai consorzi di più ampia dimensione. Alla base di tale criterio si pone una filosofia che qualifica l'azione dei consorzi per i suoi effetti iterativi sull'insieme delle aziende associate. Quanto più estesa è la base associativa del consorzio tanto più in-

tenso infatti deve considerarsi il suo sforzo organizzativo per raggiungere tutti gli associati con servizi efficienti e tempestivi. In tale ottica — ferma restando la percentuale del contributo (40 per cento) sulle spese sostenute — si propone di elevare l'importo massimo dei contributi dagli attuali cento milioni a centocinquanta, per i consorzi con un numero di aziende compreso tra cinquanta e cento, a duecento milioni per i consorzi con più alto numero di imprese.

Alla luce di queste proposte è destinato a perdere significato — e quindi si propone di abolirlo — il trattamento di miglior favore attualmente previsto per i consorzi costituiti da meno di cinque anni.

Art. 5. — È parso opportuno prevedere, per i consorzi per il commercio estero già costituiti, un termine di un anno per l'adeguamento ai nuovi parametri relativi al numero minimo delle imprese partecipanti e all'importo del fondo o capitale consortile, in modo che i consorzi possano provvedere all'adeguamento avendo a disposizione un ragionevole lasso di tempo, nel corso del quale non rimangano pregiudicati nella fruizione delle agevolazioni.

Art. 6. — Con tale norma si è inteso dare soluzione a due problemi che sinora hanno generato non pochi intralci alla operatività del sistema: la collocazione degli incentivi a favore dei consorzi per l'esportazione nel contesto generale dell'incentivazione pubblica e l'inadeguatezza dei relativi stanziamenti.

Sotto il primo profilo si osserva come le periodiche scadenze delle leggi di incentivazione, che si sono susseguite nel tempo, abbiano determinato interruzioni più o meno prolungate nel flusso dei contributi, con evidenti ripercussioni negative sull'attività dei consorzi e sulle loro capacità di iniziativa. Di qui la proposta di conferire maggiore stabilità e continuità al sistema attraverso lo stanziamento automatico annuale dei fondi necessari in un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

commercio con l'estero. Si rende in tal modo possibile una « gestione istituzionalizzata » dei contributi, che affluirebbero ai consorzi con carattere di periodicità e regolarità e non « a singhiozzo » come finora è spesso avvenuto.

Quanto alla necessità di maggiori stanziamenti annuali è emerso in questi anni come i 4 miliardi originariamente previsti dalla legge n. 240 si siano rivelati sempre più insufficienti, tenuto conto, da un lato, della continua svalutazione monetaria (una quota notevole delle spese dei consorzi è sostenuta in valuta straniera) e, dall'al-

tro, delle crescenti richieste inoltrate dai consorzi per effetto della loro crescita numerica e dell'espansione della loro attività. Si è pertanto proposto di elevare lo stanziamento annuo per il primo esercizio successivo all'approvazione del presente provvedimento ad almeno 15 miliardi, cifra che dovrebbe permettere di sostenere adeguatamente l'attività promozionale realizzata dai consorzi a sostegno dell'attività esportativa delle piccole e medie imprese: gli stanziamenti per gli anni seguenti verranno invece determinati, secondo le procedure di rito, a valere sul bilancio del Ministero del commercio con l'estero.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici della presente legge.

Sono altresì ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle imprese artigiane e dalle imprese di cui al precedente comma ».

**Art. 2.**

L'articolo 3 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle con meno di 300 dipendenti, aventi un capitale investito non superiore all'ammontare massimo determinato ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, lettera f, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 non possono partecipare le società appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Sono considerate società appartenenti a un gruppo imprenditoriale:

1) le società controllate da un'altra società o ente in virtù delle azioni o quote da questi possedute in una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società o ente in virtù delle azioni o quote da questi possedute;

3) le società controllate da un'altra società o ente mediante le azioni o quote possedute da società da essi controllate;

4) le società che si considerano controllanti ai sensi del presente comma.

Le società appartenenti a un gruppo imprenditoriale possono tuttavia far parte dei consorzi e delle società consortili ammessi ai benefici previsti dalla presente legge se, considerate come un'unica impresa, non superano i limiti dimensionali indicati nel primo comma del presente articolo ».

#### Art. 3.

Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1986 al 1990 ».

#### Art. 4.

L'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Ai consorzi per il commercio estero possono inoltre essere concessi contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

Ai fini della presente legge si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili di cui al precedente articolo 1 che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla e incrementarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Possono essere ammessi ai benefici previsti dal presente titolo e dall'articolo 8 del titolo II i consorzi per il commercio estero costituiti da non meno di dieci imprese



e con un fondo o capitale consortile non inferiore a venti milioni di lire.

I limiti di cui al comma precedente sono ridotti alla metà per i consorzi costituiti da piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I contributi di cui al primo comma possono essere concessi nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di 100 milioni di lire.

Per i consorzi per il commercio estero che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di cinquanta imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma precedente è elevato a 150 milioni di lire. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 200 milioni di lire per i consorzi per il commercio estero che risultino costituiti da non meno di cento imprese.

Per i consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico richiamato nel quarto comma del presente articolo la percentuale massima dei contributi indicata nel quinto comma è elevata al 50 per cento fermando i limiti massimi annuali di cui ai due commi precedenti.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività, di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte, nonché di un atto notorio o di una dichiarazione sostitutiva attestante che sono rispettate dal consorzio richiedente le condizioni e i requisiti indicati negli articoli 1, 2, 3, 4 e 13 della presente legge.

Sulla base della documentazione indicata nel comma precedente il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo, sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15.

Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla Regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede legale. Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la Regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole».

#### Art. 5.

I consorzi per il commercio estero già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto disposto dall'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, commi terzo e quarto, come sostituito dalla presente legge, salva fino alla scadenza dell'anzidetto termine di adeguamento l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 6.

L'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« All'onere finanziario derivante dalla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge provvede annualmente la legge finanziaria mediante apposito stanziamento sul capitolo di spesa n. 1612 dello stato di previsione del Ministero per il commercio con l'estero.

Per l'esercizio finanziario 1985 lo stanziamento di cui al comma precedente è fin d'ora determinato in lire 15 miliardi. Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ».